



COMUNE DI CHIALAMBERTO

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA

N. 19/2013 Reg. Ord.

SMALTIMENTO E DISTRUZIONE CARCASSA DI BOVINO MORTO IN ALPEGGIO

IL SINDACO

- Vista la proposta di autorizzazione allo smaltimento in loco emessa dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 in data 29/08/2013, pervenuta a questi uffici in data 29/08/2013;
- Sentito il parere dell'A.R.P.A. e del S.I.S.P. dell'A.S.L. n. 6;
- Richiamata la decisione 2001/2/CE secondo cui le carcasse dei bovini morti in allevamento sono classificate come materiale specifico a rischio BSE;
- Visto il T.U.L.L.SS. 27/7/1934 n. 1265;
- Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
- Vista la L.R. 26/10/1982 n. 30;
- Visto l'art. 38 della Legge 8/6/1990 n. 142;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954 n. 320;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 15/6/1998;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 17/11/2000;
- Visto il Piano Regolatore Generale Comunale;
- Visti i possibili rischi per la pubblica salute derivanti dal mancato smaltimento della carcassa,

ORDINA

La distruzione, mediante interrimento e denaturazione con agenti disinfettanti, come da istruzioni di seguito riportate, del seguente animale:

specie BOVINA razza METICCIA mantello _____ sesso F età vedi sotto
recante marca auricolare: IT001990710076 del 28.12.12 / IT001990055815 del 11.11.04,
morta per **PROBABILE FOLGORAZIONE AVVENUTA DURANTE IL FORTE TEMPORALE DEL 26.08.2013, COME RIFERITO DAL PROPRIETARIO**
in alpeggio ALPE LOC. SEONE proveniente dall'allevamento di proprietà del sig.
TROGLIA GAMBA BERNARDINO residente a CHIALAMBERTO Via/Fraz. VIA EREMO N. 10

Istruzioni per interrimento carcasse di bovini morti in allevamento:

1. La carcassa dovrà essere interrata ad una profondità minima di mt. 2 e comunque in modo che sopra la carcassa stessa sia presente uno strato di terra di almeno mt. 1;
2. Al fine di evitare inquinamenti alle falde acquifere, la fossa dovrà essere individuata in luogo appropriato ed il fossato cosparso di calce viva;
3. La carcassa, prima dell'interrimento, dovrà essere cosparsa di una soluzione disinfettante di ipoclorito di sodio al 5% (denominazione commerciale candeggina o varechina).

Si dispone la notifica immediata della presente al Sig. TROGLIA GAMBA BERNARDINO (allevatore) ed il conseguente invio di copia al Servizio Veterinario competente territorialmente. Gli Agenti di Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 6 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chialamberto li 2/9/2013



IL SINDACO
BO NADE' BOTTINO

[Handwritten signature]